

Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico

T.A.R. Toscana, Sez. II 10 luglio 2024, n. 869 - Cacciari, pres.; Faviere, est. - Italia Nostra Onlus ed a. (avv.ti Niccoli e Greco) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico - Parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (CTVIA) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Gesto Italia s.r.l. ha presentato apposita istanza per il permesso di ricerca relativo ad un impianto pilota geotermico (denominato Montenero) insistente su un'area collocata nel territorio dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Cinigiano (GR).

Si tratta della realizzazione di un impianto geotermoelettrico munito di centrale di produzione elettrica a ciclo organico (ORC), che utilizza come fonte primaria fluidi geotermici altamente incrostanti e a reiniezione totale nella formazione di provenienza, senza emissioni in atmosfera. L'impianto prevede la realizzazione di 6 pozzi, di cui 3 di produzione del fluido geotermico e 3 di reiniezione, in modo da garantire una portata di fluido geotermico pari a circa 700 t/h, idonea a generare una potenza elettrica media annua di 5 MW.

A seguito di positivo parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM), nonché di successiva istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale (del 25.06.2014), presentata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MATTM) e delle rituali richieste di integrazione tecnico-documentale, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha rilasciato il proprio parere positivo alla realizzazione dell'impianto, con relative prescrizioni (il 30.09.2016).

2. Ritenendosi lesi da tali provvedimenti, nonché da quelli presupposti e collegati, la associazione Italia Nostra Onlus ed altri soggetti, *uti singuli* meglio indicati in epigrafe, hanno notificato ricorso (il 21.07.2017) con cui lamentano in 6 motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituiti il Ministero dell'ambiente e T.T.M. (oggi M.A.S.E., il 9.08.2017), la Gesto Italia s.r.l. (il 17.01.2022) e sono intervenuti *ad adiuvandum* il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e il Consorzio Tutela Vini Montecucco (il 28.12.2017).

La controinteressata ha depositato memoria (il 15.09.2023) seguita dai ricorrenti in pari data. Tutte le parti hanno depositato memoria di replica il 27.09.2023.

La Associazione Italia Nostra ha altresì depositato (il 26.09.2023) istanza di accesso ai documenti, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. in relazione alla quale sia la Gesto Italia s.r.l. (il 17.11.2023) che la ricorrente (il 28.11.2023) hanno depositato memorie. Questo Tribunale con ordinanza n. 60/2024 ha accolto parzialmente l'istanza di accesso.

Avverso alcuni provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, ostesi a seguito di accesso agli atti, i ricorrenti hanno altresì notificato ricorso per motivi aggiunti (il 24.10.2023) con cui lamentano, in ulteriori tre articolati motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.

I ricorrenti hanno quindi depositato memoria il 13.04.2024. Ha fatto seguito il deposito di memorie di replica degli intervenienti (il 23.04.2024) e della controinteressata (il 24.04.2024).

Alla udienza pubblica del 15.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono infondati.

4. Il Collegio ritiene, in ragione dell'esito nel merito della controversia, di poter prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata in ordine alla legittimazione attiva di alcuni ricorrenti ed alla violazione del principio di sinteticità degli atti, per il superamento dei limiti dimensionali degli atti introduttivi.

4.1 In via generale ed in parziale accoglimento di doglianza della controinteressata il Collegio evidenzia che i ricorrenti hanno esposto parte dei motivi di ricorso mediante rinvii costanti a documentazione peritale prodotta in giudizio (in particolare il primo rubricato ai punti 3.1-3.13) limitandosi ad evidenziare nel testo del ricorso e nelle memorie solo alcuni aspetti delle doglianze in questione.

Occorre evidenziare che nel processo amministrativo vige il principio della specificità secondo cui è necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Tali ipotesi sono assimilabili ai rilievi dal contenuto generico che non possono trovare ingresso giacché si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice.



La giurisprudenza ha sul punto statuito che la modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita *per relationem*, per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, è in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 104/2010, con conseguente inammissibilità del motivo proposto. L'inammissibilità non è esclusa dal fatto che la parte processuale rinviava anche alla documentazione versata in giudizio. Ciò in quanto sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarli dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 16/04/2021, n. 273; Cons. Stato, Sez. VI, 16/03/2018, n. 1688; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 12/03/2018, n. 294).

Per tali ragioni i motivi verranno scrutinati limitatamente ai profili di doglianza articolati nel ricorso originario ed in quello per motivi aggiunti, dichiarando sinora inammissibili le doglianze, di cui in seguito viene data la specifica, che poggiano interamente sul rinvio ai documenti depositati in giudizio.

5. Passando al merito della vicenda occorre preliminarmente procedere ad un sintetico inquadramento normativo delle fattispecie che vengono in rilievo negli odierni ricorsi.

Gli impianti cd. "pilota" si sostanziano in centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale che, come quello di cui si controverte, sfruttano, a fini di sperimentazione, i fluidi geotermici a media ed alta entalpia con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale (per un impegno complessivo autorizzabile, su base nazionale non superiore ai 50 MW).

In via generale la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è assoggettata ad un regime di autorizzazione unica *"rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione"* (così l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003).

Per gli impianti pilota la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione delle risorse geotermiche nonché quella in materia di VIA e verifica di assoggettabilità è statale (come sancito dall'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010, dalla lett. v) dell'allegato III alla parte II ed alla lett. b) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006).

L'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010 (recante Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) dispone che *"al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale"*.

L'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone, in particolare, l'assoggettamento a VIA in sede statale dei progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto (che include, al punto 7-quater gli *"impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"*).

Nel caso di specie non è contestato che il progetto di cui si controverte rientri in tale classificazione.

6. Fissato il quadro normativo i ricorrenti formulano il primo motivo (articolato in 13 punti) per lamentare le carenze istruttorie del procedimento di VIA e del provvedimento di compatibilità ambientale impugnati.

Occorre evidenziare che la maggior parte delle censure sono volte a contestare il contenuto tecnico delle valutazioni in materia ambientale condotte dalle amministrazioni statali precedenti.

Il Collegio evidenzia che nei ricorsi in cui si controverte della spendita di poteri tecnici e amministrativi attinenti alla valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita ampia discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.

Da ciò consegue che le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo, ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall'art. 134 c.p.a. (cfr., Cons. Stato., Ad. Pl., 9/01/2002, n. 1).

Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, il Collegio ritiene di far proprie le considerazioni reiteratamente espresse dal Consiglio di Stato in materia, per cui, prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte), la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata a evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28/02/2018 n. 1240, Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2017 n.1392). E' stato altresì affermato che il giudizio di compatibilità ambientale, quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniquale volta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17/02/2012, nn. 2312 e 2313; Corte Cost., 3/03/2011, n.175; Cons. Stato, sez. VI, 9/02/2011, n. 871)".

Sulla scorta di tali canoni ermeneutici la giurisprudenza sostiene che in una materia così complessa:

- a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione, costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto;
- b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l'Amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;
- c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; può disporre C.T.U. o verifica al fine di esercitare più penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi (cfr. TAR Lazio, sez. IIbis, 16/02/2021, n. 1898; conforme sent. n. 11004/2019).

6.1. Passando all'esame delle singole censure di cui al punto 3.1 del ricorso originario si lamenta violazione degli artt. 24 comma 5, 25 commi 1 e 2, 26 comma 3 e 3 ter del D. Lgs. 152/2006; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, manifesto travisamento dello stato dei luoghi, perplessità dell'agire amministrativo, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

I ricorrenti sostengono che nel corso del procedimento l'odierna controinteressata - cui la CT VIA e la Regione Toscana hanno richiesto plurimi chiarimenti ed integrazioni documentali (in data 29.05.2015, cfr. doc. all. n. 5 di parte ricorrente) - non avrebbe ottemperato a tale incombenza in quanto le risposte fornite all'amministrazione (anche con riferimento alle osservazioni del pubblico) il 15.09.2015 si limiterebbero a meri rinvii al SIA depositato in sede di istanza, omettendo di fornire puntuali riscontri alle richieste di integrazione e chiarimento.

Ne discende che sarebbero rimaste scoperte svariate criticità (trattate nei successivi motivi di ricorso, punti da 3.2 a 3.13). I ricorrenti lamentano inoltre che la CT VIA avrebbe acriticamente delegato alla proponente le risposte alle osservazioni del pubblico, non avrebbe compiuto autonoma istruttoria, non avrebbe coinvolto la Regione Toscana nel prosieguo della istruttoria di VIA né avrebbe coinvolto la ARPAT, ed avrebbe ammesso indebite integrazioni documentali successivamente a quelle prodotte il 15.09.2015.

Il motivo è infondato.

Premesso che ai punti che seguono vengono scrutinati i singoli inadempimenti istruttori contestati (quali criticità che i ricorrenti evidenziano come derivanti dal mancato sostanziale riscontro alle richieste di integrazione e chiarimento da parte della proponente) in questa sede rileva il profilo formale della gestione della fase integrativa dell'istruttoria.

Il mero rinvio, in sede di chiarimenti ed integrazioni ai contenuti del SIA, non inficia di per sé la correttezza degli adempimenti di cui all'art. 26, comma 3 e 3-ter del d.lgs. 152/2006 (che nella versione vigente all'epoca dei fatti prevedeva che: "3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata [...] 3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione").

Anche la circostanza che la CT VIA si sia in parte riferita alle integrazioni fornite dalla proponente ed in parte abbia elaborato proprie valutazioni (come emerge dalla piana lettura del parere impugnato) non significa che la valutazione finale non sia comunque attribuibile alla Commissione. Quest'ultima, infatti, evidenzia, nella prima parte del parere in cui si riscontrano le osservazioni pervenute, che "le osservazioni riguardano molteplici aspetti del progetto, che di seguito si riportano integralmente, unitamente alle risposte del proponente e alle considerazioni del gruppo istruttore. Quando non è riportato un commento della commissione, la risposta del proponente è considerata esaustiva dalla commissione." L'utilizzo del rimando alle spiegazioni fornite dal proponente è al più riconducibile alla motivazione *per raltionem*, ammessa e pienamente legittima per il nostro ordinamento amministrativo (cfr. art. 3 del d.lgs. 241/1990), piuttosto che ad ipotesi di abdicazione della funzione istruttoria, come sostenuto dai ricorrenti.

Quanto alla mancata partecipazione della Regione Toscana e della ARPAT alla seconda fase istruttoria la censura non ha

pregio giacché nei procedimenti di valutazione ambientale di cui si discute le regioni assumono una competenza consultiva (stando al dettato di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 vigente all'epoca dei fatti). Ciò che incombe sugli organi ministeriali procedenti è l'onere di mettere gli enti regionali in condizione di partecipare. La scelta di esercitare tali facoltà o meno spetta a tali amministrazioni.

I ricorrenti non dimostrano che la Regione non sia stata messa in grado di esplicare le proprie funzioni ma solo il mero fatto della mancata partecipazione alla fase finale del procedimento (post chiarimenti). Del resto sia il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 56 del 14 marzo 2017 che il parere della CTVA danno atto che la Commissione è stata integrata con un rappresentante regionale e che alla Regione è stato chiesto (con nota del 25.10.2016) il parere di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che però non risulta pervenuto.

A ciò si aggiunga comunque, come risulta dal parere CTVA n. 493 del 28.07.2023 oggetto del ricorso per motivi aggiunti, che l'iter procedimentale prevede comunque una intesa con la Regione Toscana ritenuta evidentemente parte essenziale per la conclusione del procedimento autorizzatorio (cfr. doc. all. n. 4 al ricorso per motivi aggiunti).

Tale circostanza non rappresenta un inadempimento istruttorio in grado di inficiare la legittimità del provvedimento finale di VIA e di compatibilità ambientale.

Quanto infine alla incidenza delle integrazioni documentali successive i ricorrenti non dimostrano sul piano dei contenuti e dello specifico apporto istruttorio di quali integrazioni si tratti e quali violazioni in termini di contraddittorio o dibattito pubblico ne siano seguite.

Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è infondato.

6.2. Al punto 3.2 del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 3 bis D. Lgs. 22/2010 e s.m.i., della direttiva MISE 1 luglio 2011, dei criteri valutativi di cui alla seduta 13 marzo 2012 DG risorse minerarie MISE e della direttiva MISE 9 luglio 2015 prot. 14857, del D.M. 14.1.2008; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

Tale motivo è altresì oggetto dei due interventi *ad adiuvandum* sopra indicati.

I ricorrenti e gli intervenienti evidenziano che nel corso dell'istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca la CTVA e la Regione hanno richiesto una serie di chiarimenti e integrazioni afferenti alla presenza dei prerequisiti necessari per la sperimentazione di un impianto pilota (ai sensi della direttiva 1.7.2011 del MISE, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. n. 22/2010) e, in particolare, sulla collocazione geografica dell'impianto, sulla caratterizzazione geologico strutturale e la modellazione del serbatoio geotermico e sugli effetti della produzione e reiniezione anche in termini di emissioni in atmosfera, con l'effettuazione di indagini in loco giacché la proposta assimilazione ad altri siti amiatini (in particolare a quello denominato di "Bagnore" non veniva ritenuta affidabile, cfr. allegato n. 5 di parte ricorrente punti 1; 2.5.; 3.1. della nota della Regione).

Nel ricorso parte ricorrente censura in modo specifico (nonostante il generale rinvio ad una relazione peritale su altri profili di carenza istruttoria, su cui gravano i profili di inammissibilità sopra evidenziati) che la proponente, oltre ad aver omesso la definizione della chimica del serbatoio e la realizzazione delle indagini geognostiche richieste dalla Regione Toscana (richiesta integrazioni, punto 2.5, cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente), avrebbe rappresentato circostanze inveritiere attribuendo all'area di ubicazione dell'impianto (Montenero) una percentuale di gas non condensabili compresa tra 0,8% e 1,8%, mentre nel campo dell'Amiata (al quale la stessa proponente ritiene il campo Montenero assimilabile) tale percentuale varierebbe tra il 5% ed il 16% (toccando punte del 40%). A supporto di tali affermazioni i ricorrenti producono uno studio geologico dal quale emerge che nell'area tradizionale dell'Amiata è praticata una reiniezione parziale del 20-30% (max) a causa delle caratteristiche di contenuto degli incondensabili (circa 8.5% in peso e della pressione di 70 bar, che rendono proibitiva la reiniezione totale; cfr. doc. all. 11 di parte ricorrente).

Tale erronea rappresentazione non consentirebbe di assimilare l'impianto in parola a quelli pilota giacché verrebbe meno il requisito delle emissioni zero, presupposto fondamentale richiesto dall'art. 1 co. 3 bis D. Lgs 22/2010 (oltre che dalla citata direttiva del MASE).

Il motivo non è fondato.

Il parere della CTVA impugnato reca l'analisi della descrizione del serbatoio geotermico. La Commissione ritiene fondata la tesi del proponente e la letteratura che lo supporta secondo cui il sito di Montenero sia collegato con quello di Bagnore (essendo collocato a circa 5km a nord ovest da quest'ultimo). La definizione della struttura del serbatoio è pertanto realizzata sulla base dei plurimi studi presenti su tale area (utilizzando i dati del serbatoio superficiale, a profondità di circa 1300 mt, con riferimento alla pressione della cappa gassosa di anidride carbonica, delle caratteristiche chimiche dei fluidi).

La CTVA apprezza inoltre la modellazione numerica del serbatoio nonché le proiezioni degli effetti nel tempo dovuti alla coltivazione del serbatoio geotermico. Quanto sopra è rilevabile nei riscontri del proponente alle richieste di integrazione e chiarimento del 15.09.2016 (nonché nella documentazione prodotta in sede di procedimento di VIA, cfr. doc. n. 7.2 della controinteressata, ai paragrafi 4 – determinazione del contenuto di incondensabili del serbatoio geotermico di Montenero, nonché 5 – modellazione numerica del serbatoio geotermico).

La relazione peritale depositata dai ricorrenti, oltre a riportare i dati di cui sopra, riporta di articoli che in letteratura

dimostrerebbero che il chimismo e la fase dei fluidi sono suscettibili di variazioni locali ma reca esempi relativi alla sola ammoniaca (laddove nel parere della CT VIA si assume che l'incidenza di tale gas è minimale), proiezioni di dispersione di gas nelle prove di produzione (che presumibilmente avrebbero la durata di 3 giorni) e richiama letteratura in tema di esperimenti di impianti con reiniezione totale che dimostrerebbero come tale tecnologia non sarebbe attuabile nella zona di realizzazione del progetto di cui si controverte.

Orbene tali dati di fatto, sebbene pertinenti, risultano parziali e fondati sull'assunto (ammesso e accettato sia dalla normativa che dall'amministrazione precedente) che si tratti di impianti che utilizzano tecnologie sperimentali e si basano su dati non sempre completi e certi. Tali elementi assumono pertanto portata meramente indiziaria e non sono in grado di minare in modo evidente la logica istruttoria seguita dall'amministrazione in sede di VIA e di valutazione della compatibilità ambientale, né di palesare travisamento dei fatti o macroscopiche carenze istruttorie.

Quanto alle omissioni denunciate circa la carenza delle indagini geognostiche occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione vigente all'epoca dei fatti) "l'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1".

L'art. 26, commi 3 e 3 ter (vigenti all'epoca dei fatti) così disponeva: "3. *L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata [...] 3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione*".

Se ne deduce che l'amministrazione precedente è tenuta non solo a raccogliere ma a valutare anche le informazioni supplementari fornite dal proponente a seguito delle richieste di integrazione. L'eventuale sanzione di improcedibilità invocata dalla ricorrente viene prevista solo in caso di inottemperanza al complesso delle integrazioni richieste.

Queste ultime, infatti, non possono essere considerate in maniera atomistica ma in modo unitario e sistematico, proprio in ragione della natura del provvedimento di VIA, che si presenta come una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica del progetto.

La sola constatazione che una parte delle attività integrative richieste in sede di procedimento di VIA dall'amministrazione precedente (in questo caso dalla Regione) non sia stata pedissequamente riscontrata non inficia di per sé la legittimità della valutazione finale la quale, come evidenziato, si presenta come una sintesi istruttoria del complesso procedimento sotteso e non come mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/11/2023, n. 9852).

Da quanto precede si deduce che lo studio di modellazione dei serbatoi e le valutazioni in ordine alle emissioni in fase produttiva non sono fondate.

6.3. Al punto 3.3 del ricorso si lamenta violazione degli artt. 22 D. Lgs. 152/2006; dell'art. 3 comma 1 lettera i) della l. 183/1989, dell'art. 5 del D. Lgs. 275/1993, dell'art. 3 comma 3 della l. 36/1994 in combinato disposto con gli artt. 7 commi 1 e 5 del D.M. 28 luglio 2004; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del Piano ittico della Provincia di Grosseto, delle misure di tutela previste dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa; falsa applicazione dell'allegato I punto 1 commi 1 e 2 lettera b) e dell'allegato II punto 5 lettera B al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e della disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 19 "Amiata" del PIT oltre che del DPCM 12.12.2005.

I ricorrenti lamentano nel dettaglio la mancata risposta e l'erroneità delle conclusioni cui giungono le integrazioni procedurali della proponente (giunte con documento del 15.09.2015, cfr. allegato n. 7 al doc. n. 7 della controinteressata) in risposta alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.2.6. della già citata nota Regione Toscana 25.9.2014 (allegata alla nota MATTM prot. 0014408 del 29 maggio 2015) con riferimento alla compatibilità idraulica dei prelievi di acqua dal torrente Zancona, dell'impatto sul deflusso minimo vitale (DMV).

Il calcolo di tale parametro sarebbe stato realizzato con una metodologia non corretta e non in linea con le previsioni normative di riferimento (artt. 22 D. Lgs 152/2006; art. 3 co. 1 lettera i) l. 183/1989; art. 5 D. Lgs. 275/1993, art. 3 co. 3 l. 36/1994 in combinato disposto con gli artt. 7 co. 1 e 7 co- 5 del D.M. 28 luglio 2004) come risulterebbe da una relazione peritale allegata al ricorso (cfr. doc. n. 14).

La proponente, infine, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli esiti negativi della valutazione su altri progetti esplorativi e idroelettrici, del fatto che il torrente è qualificato quale zona a salmonidi dal Piano ittico della Provincia di Grosseto nonché della qualificazione del torrente come "Invarianti strutturali" e corso "alto valore naturalistico e paesaggistico" dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT).

La doglianza non ha pregio.

Il parere della CT VIA sul punto evidenzia che *il proponente prevede di scavare i pozzi, nel periodo ottobre giugno, quando i flussi sono mediamente superiori ai 70 l/s e che i prelievi previsti, sono al massimo di 19.4 l/s per periodi non superiori ai 10 giorni, si ritiene che i prelievi non siano problematici. Si ritiene comunque necessaria l'approvazione dell'autorità*

di bacino in merito al metodo usato per il calcolo del DVM ed i periodi e le modalità dei prelievi d'acqua dal fiume Zancona.

Ancora vi si legge che “Il proponente dichiara che, per i prelievi, sarà rispettato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del torrente Zancona. Nelle integrazioni (DOC-INT-021) dopo aver constatato che l'Autorità di Bacino del fiume Ombrone non ha definito il DMV per i suoi affluenti, lo calcola con il metodo usato dall'Autorità di Bacino del Fiume Fiora che definisce il DVM come la portata minima estiva che ha una probabilità di essere inferiore pari al 10%”. (pagg. 43 e 44 del parere).

Se ne deduce che la CT VIA ha considerato da un lato l'impiego temporaneo (stimato in 6 mesi non estivi, quindi per un periodo di portata d'acqua non al minimo stagionale) del corso d'acqua, ha valutato il fabbisogno per lo scavo dei singoli pozzi (nel SIA non si parla di scavo contemporaneo), ed ha valutato positivamente l'utilizzo del metodo per la determinazione del DMV.

La proponente ha infatti utilizzato per metodo “idrologico”, un metodo statistico che utilizza valori di portata media mensile del torrente forniti dal Genio Civile e relativi al periodo 1921-2010. Così facendo afferma che il DMV del torrente Zancona nel punto di prelievo è pari a 0,044158 mc/sec, pari a 44,16 l/sec; la quantità massima di acqua prelevabile nel periodo estivo (equivalente alla differenza tra la portata minima e il DMV) è pari a 26 l/sec. (compatibile con il prelievo medio di 2,5 l/s, cfr. doc. n. 7.8 della controinteressata).

La metodologia ritenuta più adeguata dai ricorrenti (come emerge dalla relazione peritale dagli stessi depositata, cfr. doc. n. 14 della controinteressata), che prevede misurazioni sul punto di chiusura del bacino, considerato nelle 4 stagioni considerando le componenti negative che possano impattare negativamente sui volumi prelevabili, non è una metodologia imposta dalla normativa indicata nel ricorso.

In particolare il DM 28.07.2004, allegato 1 (recante *Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*) consente, all'art. 7 (Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale) la possibilità di adottare metodologie con variabili statistiche (vale a dire di metodi basati sull'individuazione di particolari valori di frequenza o di durata dei deflussi) nei casi in cui i Piani di Tutela (di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999, oggi abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 e dallo stesso riassorbito) non stabiliscano il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua (come nel caso di specie in cui la competente autorità di bacino non ha provveduto alla definizione del livello di DMV, dato non contestato dai ricorrenti).

Occorre evidenziare, infine, che le censure di non conformità agli ulteriori atti di programmazione (Piano ittico della Provincia di Grosseto e PIT) risultano generiche giacché non è provato che tali non conformità siano ostative al rilascio della VIA. Del pari inconferente risulta la incidenza di precedenti esperienze di valutazione dello sfruttamento del corso d'acqua, sia perché non ne viene chiarita la portata sia perché gli eventuali profili ostativi risultano maggiormente pertinenti con i momenti autorizzativi che non con quello della VIA.

Non a caso nel provvedimento impugnato risulta presente la prescrizione A.2 con cui viene espressamente imposto alla controinteressata di ottenere il previo nulla osta ai prelievi d'acqua dal torrente Zancona da parte dell'Autorità di Bacino in occasione della perforazione dei pozzi (cfr. pag. 6 del decreto ministeriale, doc. n. 1 della controinteressata).

6.4. Al punto 3.4 del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 comma 2 e dell'allegato VII, punto 1, comma 3 D. Lgs 152/2006; violazione e falsa applicazione della lettera I) dell'allegato II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa

I ricorrenti lamentano nel dettaglio la assenza di istruttoria sugli impatti del progetto sul patrimonio agroalimentare (come da allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006) e, di conseguenza, la mancata risposta e l'erroneità delle conclusioni alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.0 della citata nota della Regione Toscana 25.9.2014 in punto di rapporti tra l'impianto ed il tessuto economico e sociale del territorio. L'area di interesse costituisce un distretto agroalimentare di eccellenza (per la produzione di vini e olio) e gli effetti in termini di subsidenza del progetto potrebbero generare pregiudizi irreparabili all'areale.

Tali censure costituiscono oggetto altresì dei due interventi *ad adiuvandum*.

Le doglianze non meritano condivisione.

Rinviando le questioni relative alla subsidenza al prosieguo della trattazione occorre rilevare che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, gli aspetti agroalimentari costituiscono specifico oggetto delle integrazioni prodotte dalla proponente nel settembre 2016 (cfr. doc. n. 7.1, par. 3, della controinteressata).

Nel parere della CT VIA tali risposte sono fatte proprie dalla commissione in ragione del rinvio più volte richiamato alle risposte del proponente.

Qui si legge una descrizione sui prodotti del territorio (dai prodotti boschi come le castagne, all'olio, alla produzione vitivinicola, a quelli della pastorizia e degli allevamenti). Sia nei documenti procedurali che in quelli depositati in giudizio viene offerta dimostrazione di come l'impianto, localizzato a quote intermedie (fra i 400 e 450 m) non interferiscono con le produzioni boschive e della pastorizia né le colture legate agli oliveti e ai vigneti sopra citate.

I ricorrenti, peraltro, a parte gli impatti di natura geologica connessi ai fenomeni di subsidenza (di cui si dirà in seguito),

non evidenziano altre tipologie di pregiudizio, per cui la censura risulta priva di fondamento.

Tali considerazioni non sono minate da quanto lamentato nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti (punto 2.2.1.) in ordine alla irrilevanza delle eventuali sopravvenienze per le aree rurali negli strumenti di programmazione comunale (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 il quale così recita: “*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*”).

Risulta palese, infatti, che le succitate valutazioni condotte nel procedimento originario sostengono anche il giudizio di compatibilità con gli strumenti programmatici in sede di proroga.

6.5. Al punto 3.5 del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione delle raccomandazioni del rapporto ICHESE, delle linee guida MISE del 24.11.2014, dell'allegato I punto 1 commi 1 e 2 lettera c) e dell'allegato II lettera B al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE); eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti ritengono inadeguate le risposte alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.8. della nota Regione Toscana 25.9.2014 e B3 e C3 della nota MATTM prot. 0014408 del 29 maggio 2015 in ordine alle precisazioni sulla sovrappressione delle reiniezioni, alla predisposizione dei sistemi di monitoraggio sismico (soprattutto *ante operam*), alla predisposizione di un modello sismologico che non corrisponderebbero agli standard fissati dalle linee guida per il monitoraggio sulla microsismicità del 24.11.2014 che il M.I.S.E. ha predisposto sulla scorta delle risultanze del noto rapporto della commissione ICHESE (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region*) istituita l'11 dicembre 2012 con decreto del Capo della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti contestano le conclusioni della CTVIA sulla non rilevanza della microsismicità (basata su inattendibili studi statistici) e sugli effetti della reiniezione sulla sismicità indotta (valutando in $MW = 0.9$ il massimo terremoto che la reiniezione può indurre) e contestano il rinvio a future dimostrazioni sulla permeabilità dei pozzi necessaria ad assorbire i fluidi che l'impianto prevede di utilizzare. Nel dubbio interpretativo, infatti, l'amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione del principio di precauzione e fermare il progetto non concedendo il parere di compatibilità ambientale.

Le doglianze non possono essere condivise.

È pacifico agli atti che la controinteressata abbia riscontrato tutte le richieste formulate dalla CTVIA nonché dalla Regione Toscana in ordine ai sistemi di monitoraggio microsismico e sismico (che prevede la installazione di stazioni sismologiche integrate con una stazione della rete INGV nazionale) peraltro già validati dalla Regione Toscana e dal INGV (cfr. doc. n. 13 della controinteressata); alla messa a punto di un sistema a semaforo (cfr. doc. n. 7.3 della controinteressata); agli approfondimenti sugli studi in materia di magnitudo massima degli eventi indotti (cfr. doc. n. 7.1 e 7.3 della controinteressata); alla creazione di un modello sismologico (cfr. allegato doc. n. 7.3 della controinteressata).

È stata altresì fornita l'illustrazione dell'impatto della reiniezione dell'impianto che offre una sovrappressione pari a 5 bar, considerata la portata di progetto. Viene pertanto individuato il livello di equilibrio della pressione del fluido e le modalità del suo mantenimento (cfr. doc. n. 7.1 della controinteressata).

Ciò risulta coerente con le conclusioni cui giunge la CTVIA nel proprio parere la quale, partendo dalla considerazione del basso livello di sismicità naturale della zona, evidenzia che nessuna condizione di stress di volume, termico o chimico riguarda il progetto in argomento (quanto alla sismicità indotta) anche in considerazione della profondità di estrazione e reiniezione (rendendo l'analisi compatibile con le conclusioni della Commissione ICHESE).

La conclusione per la quale la massima magnitudo della sismicità indotta è pari ad un accettabile livello (pari a $0.9=Mw$) è apprezzata sulla base di un modello semiempirico comunque apprezzato in letteratura. Il ricorso agli studi statistici – su impianti dalle caratteristiche strutturali (20 in totale) – che dimostrano la scarsa rilevanza in punto di microsismicità giacché su 20 impianti 17 non hanno prodotto microsismicità mentre 3 l'hanno prodotta ad intensità inferiore a 2,9 ML – è un metodo che si inserisce in un ampio contesto istruttorio.

Tali presupposti risultano coerenti con la conclusione cui giunge la CTVIA nel prescrivere al proponente la dimostrazione, prima della realizzazione dell'impianto, che i pozzi reiniettivi abbiano la permeabilità necessaria ad assorbire i fluidi che l'impianto prevede di utilizzare (essendovi una diretta correlazione tra permeabilità del serbatoio geotermico e i bassi livelli di sismicità rilevati in via teorica e semi-empirica nello studio).

Da quanto precede deriva che non sono fondate le censure recate nel ricorso né con riferimento alla violazione del principio di precauzione, né con riferimento alla carenza istruttoria e alla inattendibilità dei metodi di analisi utilizzati in ragione della genericità delle prospettazioni e dei dati forniti. Tantomeno è apprezzabile la prescrizione sulla dimostrazione della permeabilità del serbatoio demandata ad una fase successiva ma non incerta, come sostenuto nel ricorso, giacché tale misura (che già si innesta e si aggiunge ad una istruttoria che conclude per un basso livello di sismicità indotta) è rinviata ad una precisa fase *ante operam* dell'iter realizzativo.

6.6. Al punto 3.6 del ricorso si lamenta violazione del PAI del Bacino Ombrone, del Piano Strutturale del Comune di Castel del Piano, dell'allegato I punto 1 commi 1 e 2 lettera c) e dell'allegato II lettera B al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, dell'art. 5 lettera g) D. Lgs 152/2006; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la mancata risposta alla richiesta di integrazioni di cui ai punti 2.1-2.2 della citata nota Regione Toscana 25.9.2014 e B7-B8 della richiamata nota MATTM prot. 0014408 del 29 maggio 2015 dal momento che la proponente non avrebbe soddisfatto le richieste di chiarimento ed integrazione sui profili geomorfologici del progetto.

Le doglianze non possono essere condivise.

I ricorrenti mediante un richiamo pressoché totale alla perizia tecnica depositata (cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso) sostengono che le soluzioni per la realizzazione dei pozzi e l'interramento delle tubazioni non risultano credibili dal momento che l'area risulta a pericolosità di frana molto elevata ed elevata (PAI Bacino Regionale Ombrone) e di vulnerabilità di falda media (Piano strutturale Comune Castel del Piano).

Il motivo risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.

Le censure sulla non credibilità sul piano geologico delle soluzioni contenute nei riscontri della proponente si affidano pressoché interamente alle argomentazioni tecniche contenute nella relazione peritale, oltre che ad essere formulate in modo ipotetico. Come sopra evidenziato tale modalità di esposizione delle censure rende il motivo carente in punto di specificità, giungendo a stimolare nient'altro che un riesame della pratica da parte del giudice amministrativo che, come già precisato, non può sostituirsi *tout court* all'amministrazione procedente.

Quanto al soddisfacimento delle richieste istruttorie regionali e ministeriali, dai documenti depositati in giudizio risulta che la proponente ha proceduto a fornire i chiarimenti richiesti (cfr. doc. n. 7.1, con i relativi allegati 5 e 6 – recanti rispettivamente “indagine geomorfologica” e “indagine geologica, geomorfologica e geotecnica dell'area di centrale e postazione MN1” – e 7.10 della controinteressata) in cui esplicitamente si richiamano i quesiti delle amministrazioni precedenti.

Fermo restando quanto sopra evidenziato in ordine alle misure di gestione della sismicità indotta, dalla lettura dei documenti appare evidente che la proponente offre soluzioni per evitare il peggioramento della condizione di stabilità e permeabilità delle aree di attraversamento delle tubazioni e restituire livelli di permeabilità almeno pari a quelli di partenza (cfr. doc. n. 7.1, pag. 31 e ss.).

6.7. Al punto 3.7 del ricorso si lamenta violazione della DGR Toscana 76/R del 17.12.2012, dell'allegato I punto 1 commi 1 e 2 lettera b) e dell'allegato II punto 5 lettera B al D.P.C.M. 27 dicembre 1988; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la mancata risposta alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.2. della nota della Regione Toscana e C1 della nota MATTM citate, in punto di impatto idrogeologico del progetto.

I chiarimenti della proponente sarebbero carenti dal momento in cui non soddisferebbero le esigenze istruttorie manifestate in punto di analisi del bacino idrografico e studio delle connessioni tra il campo geotermico interessato dal progetto e le falde acquifere del Monte Amiata (per il quale sia assume assenza di interferenza) ritenendo implausibile l'affidamento fatto su uno studio della Università di Siena relativo al vicino impianto di Bagnore (e ripreso nella sentenza di questo Tribunale n. 107/2014 che ha definito una controversia sulla fattibilità del relativo progetto di sfruttamento).

Le doglianze non persuadono.

Dalla lettura dei riscontri forniti dalla proponente alle amministrazioni precedenti emerge che l'analisi del bacino idrografico è stata svolta e che sono stati individuate 19 sorgenti potenzialmente interessate dall'impianto (presenti nel raggio di 5 km). La valutazione della assenza di interferenze con il bacino acquifero del Monte Amiata è basata non solo sul citato studio dell'Università di Siena - che parte ricorrente non confuta né ne dimostra in modo convincente l'implausibilità (non contraddicendo pertanto le conclusioni cui è giunto questo TAR con la citata sentenza n. 107/2014) – ma anche su ulteriore letteratura che lo stesso parere della CTVA riporta in motivazione (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso, pag. 69).

Al fine di valutare i possibili depauperamenti di falda la proponente illustra un piano quadriennale di monitoraggio (cfr. doc. n. 7.1, e 7.5 - Allegato 4 “Modello Idrogeologico, Censimento Pozzi e Sorgenti” della controinteressata), cui fa seguito altresì la prescrizione A.10 di cui al decreto MATTM (secondo cui “*al fine di accertare l'assenza di collegamento fra i due complessi idrogeologici, il Proponente dovrà eseguire il monitoraggio delle sorgenti: Rigaglianti, Sambucaia, Santa Lucia, La Vena, per i parametri chimico fisici incluse le portate e i livelli piezometrici indicati dal Proponente. Il monitoraggio dovrà iniziare 1 anno prima dell'inizio dei lavori e, in assenza di riduzione delle portate, si concluderà a 5 anni dall'entrata in funzione dell'impianto. I prelievi dovranno essere fatti con frequenze trimestrali sino ad un anno dall'entrata in funzione dell'impianto poi, sentito il parere favorevole della Regione Toscana, i prelievi potranno essere fatti con frequenze semestrali o annuali. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Regione Toscana entro un mese dai prelievi. Un rapporto dovrà essere inviato annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*”).

A ciò si aggiunga che il parere della CTVIA prende in espressa considerazione il rischio di contaminazione di falda (pag. 38) e ritiene che sia il censimento dei pozzi che quello delle sorgenti presenti nell'area conducono alla conclusione (in ragione della ubicazione e portata degli stessi) della non rilevanza delle interferenze dell'impatto dell'impianto con tali bacini.

6.8. Ai punti 3.8 e 3.9 del ricorso si censura il parere del MIBACT (nota prot. 3922 del 22.6.2016) lamentando violazione artt. artt. 1 co. 3; 2 co. 1; 3 punto 3.1. lettera B; 3 punto 2 co. 1; 4, punto 4.1. del D.P.C.M. 12.12.2005; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la carenza istruttoria dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della tutela del paesaggio (con censura di mancata risposta alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.2. della nota Regione Toscana e C1 della nota MATTM citate) e del patrimonio archeologico. Il parere del MIBACT, in altri termini, sarebbe contraddittorio (in considerazione del fatto che precedenti pareri della Soprintendenza per le province di Grosseto, Siena e Arezzo avessero ritenuto non soddisfacenti le integrazioni presentate dalla proponente) giacché da un lato sono stati chiesti maggiori approfondimenti (anche mediante la realizzazione di ulteriori fotoinserimenti da diversi punti di vista per lo studio di impatto paesaggistico, luminoso e acustico) e davanti alla inadempienza della proponente l'amministrazione si sarebbe irragionevolmente limitata a riprodurre le richieste in sede di prescrizioni.

Al punto 3.9 i ricorrenti evidenziano come le valutazioni espresse nel citato parere del MIBACT non sarebbero state prese in considerazione le testimonianze archeologiche esistenti nell'area (in particolare i resti della Pieve di Mustia, risalenti al 823 d.c.) su cui sorge la proprietà di uno dei ricorrenti.

Le doglianze non colgono nel segno.

Il parere della CTVIA esplicitamente evidenzia (a pag. 71) che l'impianto sorge in area non soggetta a vincolo, salvo che per alcune porzioni che ricadono in area boschiva e di riserva, per le quali sono state presentate opere di mitigazione in progetto, ritenute congrue, e presentate come riscontro e soluzione alternativa ai nuovi fotoinserimenti oggetto di richiesta integrativa.

Risulta peraltro pacifico che le richieste di integrazione formulate dalle amministrazioni sono state riscontrate dalla proponente (cfr. doc. n. 7.1, pagg. 101 e ss.) e sono state ritenute sufficienti dal MIBACT nel parere citato. Quest'ultimo ha reiterato, sotto forma di prescrizione la richiesta di produzione dei nuovi fotoinserimenti che ben potranno essere valutati in sede di valutazioni autorizzative (cfr. prescrizione B.2. di cui al decreto MATTM impugnato).

Il parere ministeriale censurato, partendo proprio dalla analisi svolta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Siena e Grosseto del 17.03.2015, prende in esplicita considerazione la *"compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dell'intervisibilità e della qualità architettonica"* e che *"gli impianti sono visibili dalle strade provinciali del Cipressino e di Monticello e dai centri abitati di Montenero e Montegiovi che ricadono nel comune di Castel del Piano e di Monticello Amiata che ricade nel comune di Cinigiano"*. Precisa altresì che la mancata realizzazione degli interventi integrativi prescritti dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha indotto la stessa non a negare il parere ma a confermare gli elementi prescrittivi già precedentemente formulati (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).

In buona sostanza trattasi di valutazioni che, partendo dalla consapevolezza della complessità e del valore del progetto in argomento, si presentano perfettamente in linea con le facoltà discrezionali connesse all'esercizio dell'azione amministrativa.

I ricorrenti, per contro, contrappongono alla valutazione del MIBACT una loro valutazione (effettuata a mezzo perizia depositata al doc. n. 23 di parte ricorrente) sul valore intrinseco e sulla vulnerabilità e potenzialità paesaggistica dei luoghi in cui l'impianto sorgerebbe, che non è in grado di inficiare la ragionevolezza e la logicità dell'operato dell'amministrazione.

Quanto ai profili archeologici, invece, si ritiene di poter condividere l'analisi svolta dal Ministero della Cultura nella relazione depositata in giudizio secondo la quale la completezza dell'istruttoria condotta deve essere valutata alla luce delle evidenze scientifiche a disposizione, alla cui luce i luoghi interessati dal progetto non possono classificarsi *"tout court"* e nel loro complesso come beni archeologici, poichè manca una loro correlazione a testimonianze archeologiche ascrivibili a fasi precedenti all'assetto attuale, visibili in elevato e/o ubicate nel sottosuolo e puntualmente georeferenziate".

Nel solco di tale valutazione l'Amministrazione conclude che la notevole distanza della Pieve altomedievale di Mustia dal luogo interessato dai lavori porta a concludere che non vi siano (né vi fossero all'epoca del rilascio dei pareri impugnati) profili archeologici di rilievo interessati dall'intervento.

Tale valutazione, lungi dall'integrare valutazione postuma, assume valore di conferma della esaustività e completezza dell'istruttoria procedimentale.

Tali valutazioni non mutano alla luce di quanto evidenziato nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti (punto 2.2.1) in cui si evidenzia che il Piano Operativo del comune di Castel del Piano avrebbe introdotto (con DCC del 26.11.2018) un vincolo per la presenza di resti archeologici nell'area che qui interessa. Orbene la sopravvenienza non assume valore sostanziale e non muta il valore giuridico delle valutazioni svolte nel procedimento originario, non

costituendo motivo di illegittimità della concessione della proroga.

6.9. Al punto 3.10 del ricorso si lamenta violazione delle Linee guida MISE del 24.11.2014, dell'allegato I punto 1 commi 1 e 2 lettera c) e dell'allegato II lettera B al D.P.C.M. 27 dicembre 1988; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la mancata risposta alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.9. della nota della Regione Toscana e C1 della nota del MATTM in tema di subsidenza, nella parte in cui veniva richiesto di integrare il sistema di modellazione proposto con uno GPS differenziale continuo a 3 stazioni. La proponente ha proposto di affidare, successivamente, a soggetti esperti tali attività. I ricorrenti, facendo leva sulle relazioni peritali depositate, espongono che le modellazioni delle deformazioni del terreno effettuate sarebbero erronee giacché la piattaforma informatica indicata (*Multiphysics*) sarebbe troppo generica e si fonderebbe su dati arbitrari (con ciò violando le linee guida MISE indicate).

Tali censure costituiscono oggetto altresì dei due interventi *ad adiuvandum*.

La doglianza non può essere condivisa.

Il parere della CT VIA riporta che in tema di subsidenza la risposta recata in sede di chiarimenti risulta adeguata sia in termini di codice utilizzato che di tipologia di dati utilizzati (strati, densità di roccia e coefficienti utilizzati). Le simulazioni così proposte restituiscono una variazione, dopo 50 anni di coltivazione, in subsidenza massima di -6mm e un rialzo di massimo 10mm in corrispondenza dei pozzi.

Sia il parere che il decreto del MATTM apprezzano, quale soluzione di mitigazione i monitoraggi proposti basati sul metodo DInSAR (*Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar*) che, con misure interferometriche da satellite, permette di valutare movimenti del terreno verticali od orizzontali di pochi centimetri.

Il decreto inoltre impone di raccogliere ed organizzare i dati comunicando, prima dell'avvio della fase di cantiere, le risultanze al INGV ed alla Regione Toscana ai fini della validazione (si vedano le misure A.6 e A.9 contenute nel decreto del MATTM).

Da quanto precede risulta che le esigenze di modellazione manifestate in sede istruttoria, funzionali ad una migliore rappresentazione previsionale dei fenomeni di subsidenza, risultano ragionevolmente colmate con quella fornita dalla ricorrente che sarà integrata successivamente con metodologie diverse oltre che da una rete di monitoraggi precedenti le attività.

6.10. Al punto 3.11 del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'allegato II al D.P.C.M. 28.12.2004, del DM 16/3/1998, della normativa UNI 11143, ISO 9613 e UNI ISO 1996, delle "Linee Guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA" di I.S.P.R.A.; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la mancata risposta alla richiesta di integrazioni di cui al punto 3.6. della nota Regione Toscana citata in materia di impatto acustico dell'intervento in progetto.

La doglianza non merita condivisione.

Il motivo, rinviando ad apposita relazione tecnica (doc. n. 25 allegato al ricorso), si limita ad evidenziare in modo generico la non rispondenza alla normativa tecnica ed alle metodologie citate in rubrica e ad evidenziare in modo generico l'affidabilità del modello di caratterizzazione e la rappresentatività delle condizioni di rappresentazione. Per tali ragioni anche questo motivo risulta carente di specificità e violazione dell'art. 40 c.p.a. nei limiti sopra illustrati.

Occorre comunque evidenziare che non persuadono le censure di carenza istruttoria dei provvedimenti impugnati, giacché nel parere della CT VIA le risposte fornite dal ricorrente sono considerate esaustive così come congrue sono considerate le misurazioni effettuate (cfr. per tutte pag. 22 e pagg. 56-63) grazie alle quali viene valutata positivamente la pressione sonora della fase di cantiere e quella di produzione rispetto ai limiti delle zonizzazioni presenti in loco (con l'unica eccezione di alcuni limitati sforamenti nella fase di realizzazione dell'elettrodotta). A tale analisi si aggiungono infine le prescrizioni in materia di gestione, e monitoraggio del rumore.

6.11. Al punto 3.12 del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 22 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d), eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa;

I ricorrenti contestano l'insufficienza della analisi relativa alla cd. "opzione zero" (anche in termini di costi-benefici) recata sia nello SIA che nelle integrazioni prodotte a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al punto B1 della citata nota MATTM prot. 0014408 del 29 maggio 2015. La scelta localizzativa sarebbe guidata da profili urbanistici, logistici e non geologici, stratigrafici, idrogeologici o geotermici.

La doglianza non persuade.

L'art. 22, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: ... d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".

Tale norma è stata pienamente rispettata nella fattispecie, in quanto il par. 3.2 dello Studio di Impatto ambientale allegato

all'istanza di VIA è espressamente dedicato alla analisi delle alternative e ubicazione del progetto e al sotto-paragrafo 3.2.1. è espressamente esaminata l'alternativa zero. Vi si legge, infatti, che *“l'alternativa “zero”, o del “do nothing”, comporta la non realizzazione del progetto. Ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi della legislazione energetica nazionale e comunitaria che definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cui appartiene l'impianto in progetto) di “pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” in quanto consentono di evitare emissioni di anidride carbonica ed ossidi di azoto altrimenti prodotti da impianti per la produzione di energia alimentati da fonti convenzionali. Si evidenzia che la produzione di energia elettrica da fonte geotermica è continua, contrariamente alle altre energie rinnovabili che dipendono dalle condizioni atmosferiche, e pertanto consente di sostituire i combustibili fossili anche di notte e in caso di assenza di vento. L'energia geotermica consente inoltre di evitare le emissioni di anidride carbonica legate alla produzione di elettricità da fonte termoelettrica. Considerando un valore caratteristico della produzione termoelettrica italiana pari a circa 0,484 kg di CO₂ emessa per ogni kWh prodotto (valore cautelativo calcolato sulla base dell'indicatore chiave fornito dalla Commissione Europea nel 2004 per il territorio europeo - e approssimato per difetto - : intensità di CO₂ : 2,2 tCO₂ /TEP), e considerando la produzione media annua di 40.000 MWh di energia elettrica netta (ottenuta considerando la potenza elettrica netta di 5 MW ed un funzionamento dell'impianto di 8.000 h/anno), il quantitativo di emissioni di CO₂ evitate grazie all'esercizio dell'impianto geotermico oggetto del presente Studio sarà di circa 19.560 t per ogni anno di funzionamento”.*

Quindi proprio le caratteristiche tipiche della coltivazione geotermica e del giacimento in questione hanno portato ad individuare un'area idonea alla coltivazione. Dopo di che, all'interno di tale area, sono state individuati i siti di perforazione attraverso *“un'attività mirata ad identificare, nell'ambito delle aree geologicamente più interessanti, quelle che, anche da un punto di vista ambientale, presentassero i minori problemi.”*

Le alternative possibili sono quindi state esaminate nel paragrafo 3.2.2 (in cui si illustrano i criteri di scelta del sito, tra cui *“preferire luoghi in prossimità di strade esistenti, con l'obiettivo di limitare la dimensione delle opere viarie; evitare di interessare colture agricole di particolare pregio; evitare zone che dovessero implicare l'abbattimento di piante di alto fusto o di pregio; preferire morfologie piane e semplici, al fine di limitare gli sbancamenti del terreno; evitare, nei limiti del possibile, attraversamenti di torrenti, costruzione di ponti o altre opere; tenersi alla massima distanza possibile da edifici, in particolare se abitati, o da opere comunque di apprezzabile pregio architettonico, storico, di utilità sociale, ecc. [...]”*).

In merito all'analisi costi benefici, nello studio (al paragrafo 4.3.10) viene evidenziato l'impatto socio economico del Progetto (in termini occupazionali ed energetici).

Nel parere della CTVIA si dà conto della istruttoria e dei riscontri alle osservazioni in ordine alla localizzazione dell'impianto, risultando la scelta effettuata quella migliore sul piano paesaggistico, archeologico, ambientale, idrogeologico che implica le minori interferenze su viabilità, colture, centri abitati e corsi d'acqua.

Ne consegue che quanto richiesto dalla vigente normativa, vale a dire l'analisi dell'alternativa zero è stato soddisfatto dalla istruttoria dei provvedimenti in esame.

6.12. Al punto 3.13 del ricorso si lamenta la violazione delle raccomandazioni della Commissione ICHESE; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti lamentano la mancata risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al punto B2 della nota MATTM prot. 0014408 del 29 maggio 2015, inerente il bilancio energetico dal punto di vista delle emissioni termiche dell'impianto dissipate nell'ambiente e la differenza di temperatura del fluido estratto e reiniettato che, stando alle risultanze della Commissione ICHESE, non dovrebbe superare gli 80°.

La doglianza non può essere condivisa.

Il parere della CTVIA riprende in più punti il dato della reiniezione del fluido ad una temperatura di 70°C (partendo da un livello di 140°C). La proponente risulta altresì aver risposto ai chiarimenti richiesti (relativi a: fornitura di dati di potenza trasformata in energia elettrica, potenza dissipata nell'ambiente attraverso gli aerotermi, potenza massima disponibile per altri usi e quella reiniettata; previsione di prelievi di calore dal fluido organico dell'impianto ORC; influenza dei prelievi di calore a valle dell'impianto sulla temperatura del fluido reiniettato), circostanza peraltro non negata dagli stessi ricorrenti (cfr. doc. all. n. 11 allegato al ricorso, pag. 31).

I ricorrenti si limitano ad evidenziare, mediante rimando alla citata relazione peritale, la non affidabilità di tale dato in ragione della assimilazione delle dinamiche di flusso a quelle del vicino impianto di Bagnore, senza aver testato direttamente l'area di riferimento, senza però giungere a dimostrare la assoluta irragionevolezza o il palese travisamento dei fatti che colpirebbe il provvedimento.

6.13. Per quanto precede pertanto, il primo motivo di ricorso, per come articolato nei punti da 3.1 a 3.13 è infondato.

7. Con il secondo motivo di ricorso (rubricato al punto 4) si lamenta violazione dell'art. 3 lett. b) D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed eccesso di potere per manifesta incoerenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori (PIT e PAER Regione Toscana, PTC Provincia di Grosseto, Piano strutturale Comune di Castel del Piano);

I ricorrenti sostengono che la proponente non avrebbe risposto al punto 3.5.3. delle richieste di integrazioni e chiarimenti di cui alla nota Regione Toscana giacché, nonostante la dichiarate conformità agli strumenti di pianificazione contenuta

nel SIA, non risulterebbero superate le contrarietà del progetto alla PTC della Provincia di Grosseto (che non includerebbe l'area di interesse tra quelle in cui è prevista la creazione di impianti geotermici), le difformità con gli obiettivi del piano strutturale ed il regolamento urbanistico dei comuni territorialmente interessati, con il Piano di assetto idrogeologico dell'Ombrone e del Fiume Fiora (interessando aree con dissesto conclamato), con il PIT (che dichiara l'area del torrente Zancona, come sopra indicato, tra le invarianti strutturali e ad "alto valore paesaggistico") e con il PAER regionali (che già dichiara raggiunto il punto di equilibrio per la produzione di potenziale energetico con fonti geotermiche).

La censura non coglie nel segno.

Il parere della CTVIA reca specifiche indicazioni sulla compatibilità del progetto con il Piano di indirizzo Territoriale con valore di piano paesaggistico (PIT), per l'assenza di vincoli paesaggistici, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC), che consente la realizzazione di impianti nel polo della geotermia "Amiata" e, infine, con il Piano Strutturale del Comune di Castel del Piano, che sancisce la compatibilità urbanistica dell'impianto ORC, delle postazioni di reiniezione, delle tubazioni e le strade.

Orbene nelle proprie doglianze i ricorrenti non evidenziano la portata delle difformità segnalate senza specificare il livello prescrittivo o programmatico delle stesse.

Anche con riferimento al PIT ed alla difformità con il relativo allegato 8B (illustrato nel ricorso) che, al punto n. 8.3, lett a) impone misure di salvaguardia per le aree del torrente Zancona (secondo le quali gli interventi sono ammessi a patto che "1. *Non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica*; 2. *non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali*; 3. *non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*; 4. *non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico*"), i ricorrenti non offrono alcun elemento che evidenzi in che modo l'impianto costituisca palese violazione di tali previsioni.

Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

8. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato al punto 5) si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 lettera g) e 8 del D.P.R. 27.5.1991 n. 395 e della direttiva MISE prot. 14857 del 9 luglio 2015.

I ricorrenti sostengono che la Gesto Italia s.r.l. unipersonale e con capitale sociale pari a 10.000 euro, costituita nel 2009, non avrebbe i requisiti soggettivi richiesti dalla direttiva MISE del 9.07.2015.

La doglianza non ha pregio.

I ricorrenti evidenziano che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 22/2010, la citata direttiva MISE costituisce al momento il riferimento transitorio per la valutazione dei requisiti soggettivi per il rilascio dei permessi di ricerca.

La medesima direttiva prevede che "*nelle more della emanazione delle linee guida di cui all'articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*" (in coerenza anche con l'art. 18 del D.Lgs. n. 22/2010).

Nel ricorso si evidenzia che l'art. 7, lett. g) del DPR 395/1991 dispone che alla domanda del permesso di ricerca devono essere allegati i seguenti documenti "*g) una relazione della quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico*".

La direttiva disciplina le caratteristiche di capacità economica e capacità tecnico organizzative senza tuttavia fissare requisiti minimi inderogabili (anche il requisito del capitale sociale minimo pari a 120.000 euro può essere derogato con impegno formale ad adeguarlo in corso di procedura).

I ricorrenti formulano un giudizio sulla capacità economica e tecnica della Società, evidenziando per brevi cenni anche i rapporti interni al gruppo societario, sovrapponendo una valutazione autonoma a quella che, nella loro prospettiva, avrebbe omesso di effettuare il Ministero.

Occorre inoltre evidenziare che i requisiti ed il relativo possesso afferiscono al rilascio del titolo autorizzatorio, che è una fase procedimentale che non compete alle amministrazioni che gestiscono il segmento procedimentale della valutazione di compatibilità ambientale di cui oggi si controverte (cfr. sul punto l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2010).

Per quanto precede il terzo motivo è infondato.

9. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato al punto 6) si lamenta violazione dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs 22/2010, dal momento che la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - CIRM, che ha rilasciato il parere preliminare sul permesso di ricerca, si sarebbe pronunciato in assenza della costituzione, prevista per regolamento, della sezione competente.

La doglianza non è fondata.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2010 così recita: "*2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.*"

2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.⁹

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Ai sensi dell'art. 1 del DPR 78/2007 la CIRM è organismo operante presso il Ministero dello sviluppo economico con compiti consultivi, che ha accorpato preesistenti comitati e commissioni. È suddivisa in Sezioni tecniche specializzate per materia.

Come è noto il vizio di incompetenza, oggi disciplinato all'art. 21-octies della L. n. 241/1990, rileva come vizio invalidante nel caso di violazione dell'assetto delle competenze normativamente fissate tra soggetti o organi diversi dell'organizzazione amministrativa.

Da quanto precede è palese che la CIRM è un organo consultivo cui sono affidate le competenze di cui si discute, mentre le sezioni costituiscono mere articolazioni interne prive di rilevanza organica.

Lo stesso art. 3 richiamato nel ricorso attribuisce infatti la competenza direttamente all'organo (CIRM) specifico incardinato all'interno del Ministero competente.

Ne consegue che la promanazione dei pareri da tale organismo (CIRM) rende legittimi, in punto di competenza, gli atti a prescindere dalla sezione interna dal quale gli stessi sono emanati.

Il quarto motivo è infondato.

10. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato al punto 7) si lamenta violazione del combinato disposto di cui al D.M. 5 settembre 1994 parte I lettera a) voce 107 e al D. M. 3 dicembre 1985 Tabella B voce 601 - art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie, nonché del D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105.

I ricorrenti sostengono che l'impianto di cui si discute rientrerebbe tra le industrie insalubri di 1a classe di cui all'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 lettera parte I lettera a) voce 107 (nella quale rientrano gli impianti che utilizzano sostanze classificate come pericolose ai sensi del D.M. 3 dicembre 1985). Tra le sostanze pericolose vi sarebbero gli idrocarburi o loro derivati (utilizzati nell'impianto ORC). Ciò implicherebbe l'applicazione dell'art. 216 del RD n. 1265/1934 che prevede che tali impianti siano isolati “nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”. Tali disposizioni sarebbero violate dal momento in cui a meno di 3 km dall'impianto vi sarebbero i centri di Montenero, Monticello Amiata e Montegiovi e a poche centinaia di metri altre abitazioni private (tra cui quella di alcuni ricorrenti).

La doglianza non è fondata.

In primo luogo occorre evidenziare che il citato art. 216 del RD 1265/1934 non reca un divieto assoluto di realizzazione degli impianti con lavorazioni insalubri di prima classe presso i centri abitati, giacché il divieto è derogabile con l'adozione di precauzioni (“Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”).

In secondo luogo il SIA della controinteressata evidenzia come i centri abitati più rilevanti distino a circa 3 km mentre le altre abitazioni alcune centinaia di metri.

Orbene il concetto di “lontananza” utilizzato dalla norma risulta aperto e la richiesta di applicazione di tale clausola generale avrebbe richiesto quanto meno un inizio di prova, a carico dei ricorrenti, circa i danni che l'utilizzo degli idrocarburi indicati nel ricorso avrebbero sulla salute pubblica (essendo l'onere probatorio a carico del titolare dell'impresa “insalubre” solo in caso di esercizio nei centri abitati). Il che non è avvenuto.

Il Collegio ritiene inammissibile per genericità l'ulteriore censura recata nel motivo in ordine alla violazione della normativa in materia di incidenti rilevanti (D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, di recepimento della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) giacché risulta contrario al principio di specificità invocare in modo generico l'applicazione di un testo di legge senza precisare le violazioni puntuali che si ritengono compiute dall'azione amministrativa contestata.

Per tali ragioni il motivo non è fondato.

11. Con il sesto motivo del ricorso originario (rubricato al punto 8) si lamenta violazione dell'art. 26 del D. Lgs. 152/2006; eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, errore sui presupposti, perplessità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti, in sostanza, lamentano l'abuso dell'istituto delle prescrizioni e raccomandazioni in quanto il numero e la

tipologia delle stesse costituirebbero sintomo di problematiche irrisolte più che del perseguimento di una maggiore tutela ambientale.

La doglianza non può essere condivisa.

L'art. 26, co. 5. del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che *“Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale”*, rendendo evidente che il provvedimento di VIA può (o meglio deve) contenere anche le prescrizioni impartite al soggetto proponente per la fase di esercizio dell'impianto.

L'art. 28 dello stesso decreto dispone che *“Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive”*.

Ne deriva che in mancanza di palesi e specifici vizi connessi alla razionalità e logicità dell'istruttoria condotta dall'autorità procedente con riferimento al tono delle prescrizioni prese nel loro complesso, risulta del tutto fisiologico che, quando in sede di valutazione di impatto ambientale di un progetto venga accertata l'esistenza di una possibile incidenza sulle matrici ambientali, non eliminabile o mitigabile interamente, l'autorità procedente possa rilasciare la VIA imponendo al soggetto privato adeguate prescrizioni e prescrivendo, se del caso, anche l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.

Il sesto motivo è pertanto infondato.

12. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 del D. lgs. 22/2010 e dell'art. 7 comma 1, lettera g), del D.P.R. 27.5.1991 n. 395, dell'art. 1938 c.c., della direttiva MISE prot. 14857 del 9 luglio 2015; eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza.

I ricorrenti lamentano l'illegittimità degli atti della ulteriore fase procedimentale con cui la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS) del MITE ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti economici e tecnico organizzativi in capo alla proponente. Sotto il primo profilo sostengono che le garanzie economico finanziarie presentate, avvalendosi di una Società controllante (la Berofin s.r.l.) che ha inviato una lettera di *patronage*, non sarebbero validamente formulate. Quanto ai requisiti tecnici, sostengono che la società di ingegneria (la STEAM s.r.l.), indicata come collaboratrice per la fornitura della necessaria assistenza per le fasi di realizzazione dell'impianto, risulterebbe carente delle effettive capacità necessarie allo scopo.

Le doglianze non persuadono.

La normativa di riferimento prevede che *“il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda”* (art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2010).

La norma non fissa limiti minimi per i requisiti in parola, affidandosi, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto, ad un rinvio transitorio al D.P.R. n. 395/1991 (recante *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*). Quest'ultimo prevede, all'art. 4, che *“la capacità tecnica ed economica è valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione*.

2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire”.

Più nel dettaglio la circolare 9.7.2015 (recante *Procedure operative per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma*) fissa aspetti procedurali legati alle verifiche in argomento prevedendo:

- con riferimento alla capacità economica che *“i titoli di legittimazione sono conferiti a persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone, che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea [...]”* prevedendo quale requisito minimo (da dichiarare anche come impegno da onorare prima del rilascio del permesso) un capitale sociale pari a 120.000 euro, la necessità di fornire informazioni sul *“fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni, il patrimonio netto del proponente, il rapporto tra /circolante e debito a breve, il rapporto tra debito netto e patrimonio netto”* nonché l'impegno formale alla prestazione di garanzie *“in merito alla copertura dei rischi di incidenti derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio e fidejussioni commisurate al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale al momento della*

richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori [...]”;

- quanto alla capacità tecnica la presentazione di dichiarazioni con la “*descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di risorse geotermiche svolte in Italia o all'estero, attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella anzidetta relazione, con particolare riferimento alla struttura tecnica operativa destinata alla gestione di opere ed impianti e delle aziende e dei professionisti che saranno impiegati nelle attività da svolgere. I proponenti devono, inoltre, presentare una relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nel campo della prospezione, della ricerca e della coltivazione della risorsa geotermica in qualità di operatore o non operatore con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi al settore geotermico in termini di innovazione e ricerca*”.

Dal quadro normativo appena esposto emerge chiaramente che l'ordinamento affida all'amministrazione un ampio potere di valutazione discrezionale in ordine ai requisiti di carattere tecnico ed economico finanziario da calare e calibrare in ordine alle necessità del caso di specie e che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non possono essere paragonate ad altre esperienze (regionali o nazionali) dai caratteri simili ma non esattamente sovrapponibili.

Ne consegue, in continuità con le osservazioni sopra riportate in ordine alla tipologia di sindacato riconosciuto al giudice amministrativo, che l'illegittimità delle valutazioni amministrative sulla capacità tecnica ed economica dei proponenti in ordine ai permessi di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche può essere rilevata solo in presenza di macroscopici travisamenti di fatto o carenze istruttorie nonché di palesi e manifeste illogicità.

Non possono trovare apprezzamento le contro valutazioni dei ricorrenti sui profili tecnici e sulla affidabilità dei soggetti ausiliari della proponente, che evidenziano più la non condivisione dell'esito istruttorio che non indici sintomatici dei vizi citati. Del pari non risultano apprezzabili le valutazioni sugli sviluppi dei profili economico finanziari degli stessi soggetti (in particolare della Berofin s.r.l. con riferimento ai bilanci 2022) giacché tale profilo di doglianza attiene al diverso tema del mantenimento dei requisiti nel tempo, estranei alla odierna controversia e che nulla dice sulla legittimità degli atti impugnati.

Nel caso di specie tali carenze non sono rinvenibili.

Dagli atti di causa emerge che l'amministrazione ha proceduto, in attuazione di tali direttive interne, a plurime richieste di documentazione e chiarimenti (dopo l'avvio del 30.11.2021, con note del 2.02.2022, del 22.04.2022, del 16.06.2022) ed alla richiesta di un parere tecnico al Centro di ricerca interuniversitario in Economia del Territorio – CRIET (per la capacità economica) ed al Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse UNMIG del MASE (per la capacità tecnica, cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).

Entrambi gli organismi appena citati si sono espressi in senso favorevole.

La proponente per la dimostrazione del possesso di entrambi i requisiti si avvale di soggetti terzi non possedendoli in proprio. Tale facoltà risulta in linea con il quadro normativo sopra citato ed è avvalorata anche dalla possibilità che i permessi di ricerca possono essere riconosciuti anche ad associazioni di operatori del mercato che mettono a fattor comune i propri requisiti ed il proprio operato (come risulta dalla citata circolare ministeriale).

Il primo organismo di controllo, fermo il possesso del requisito del capitale sociale minimo, posseduto in proprio dalla proponente, ha evidenziato che il raggiungimento della capacità economica e finanziaria (di cui la proponente non è in possesso in via autonoma) poteva essere attestato, in analogia con la normativa per i titoli minerari, con idonee garanzie fornite dalla controllante Berofin S.r.l. (che detiene il 100% del capitale della Gesto Italia s.r.l.) in favore della proponente controllata a mezzo di lettera di patronage.

La situazione economico patrimoniale della controllante, inoltre è stata oggetto di specifica valutazione, a seguito della trasmissione del bilancio al 31.12.2021, nella quale l'organismo controllante ha avuto modo di prendere in esame attività e passività gestorie nonché l'esposizione debitoria e creditoria della Società, risultando pertanto inconferenti le cesure sulla inadeguata valutazione sulla struttura societaria, sulla esposizione finanziaria della stessa e sulla capacità di coprire finanziariamente le quattro fasi del progetto (laddove, invece, l'amministrazione ha ritenuto credibile la capacità della controllante di reperire credito sul mercato).

Tali conclusioni non mutano in ragione delle valutazioni negative, evidenziate dai ricorrenti nella memoria del 13.04.2024, espresse dalla Regione Toscana sulla sostenibilità degli investimenti da parte della Berofin s.r.l. giacché a tali conclusioni l'amministrazione giunge con riferimento ad altri impianti e in ragione degli impegni già assunti dalla controllante. Ciò pertanto non è indice di assoluta inaffidabilità della stessa.

La citata lettera di *patronage*, redatta su modello predisposto dalla stessa amministrazione, come evidenziato agli atti e ammesso anche dai ricorrenti, è stata trasmessa il 27.09.2022 con le informazioni e gli impegni pretesi dal modello ministeriale (cfr. doc. n. 26 allegato al ricorso).

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, pertanto, la tipologia di garanzia offerta è stata valutata adeguatamente dall'amministrazione nell'esercizio delle facoltà valutative discrezionali esercitate nel procedimento, rinforzate, nel caso di specie, dalla ottemperanza delle parti interessate alla richiesta di utilizzo di uno schema di lettera di *patronage* predeterminato dalla medesima amministrazione e che prevede, in chiusura, l'impegno formale alla assunzione in via diretta e a semplice richiesta, degli impegni economici connessi al titolo autorizzativo. Non colgono pertanto nel segno pertanto le censure di violazione dell'art. 1938 cc. (per carenza di indicazione dell'importo massimo

della fideiussione) giacché la garanzia offerta esplicitamente copre tutti gli impegni, sopra indicati, che la stessa amministrazione ha pre-formulato.

Il secondo organismo ha valutato positivamente sia il profilo tecnico della STEAM s.r.l. (di cui il proponente si avvale per la presentazione dei requisiti tecnici), ritenendola in possesso delle competenze su tutte le fasi del progetto, sia i contenuti della collaborazione ed assistenza che la stessa presterà alla proponente per la realizzazione delle attività da autorizzare. Il fatto che la STEAM s.r.l. sia una società di progettazione (in possesso dei relativi codici ATECO) non significa infatti che la stessa non possa fornire la collaborazione e l'assistenza necessarie affinché la proponente possa realizzare le attività in progetto. L'amministrazione, in altri termini, ha ritenuto che l'esperienza e la professionalità di tale soggetto, forniscano le garanzie utili a dimostrare il *know how* necessario in modo equivalente alle esperienze cui si riferiscono le linee guida di cui alla succitata circolare. Tale valutazione risulta compatibile con quanto previsto dal sopra menzionato quadro normativo di riferimento ed in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono governare l'esercizio della discrezionalità tecnica spesa nel caso di specie.

Da quanto precede, pertanto, il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.

13. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione degli artt. 3 ter comma 1, 22, 25 comma 5 e 301 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003, incoerenza manifesta con il P.O. del Comune di Castel del Piano e con il PAER, degli artt. 13 comma 5 e 14 comma 5 delle Norme di piano dei Bacini Regionali Toscani e degli artt. 12 comma 8 e 13 comma 2, punto 2, delle Norme di piano del Bacino Interregionale del Fiume Fiora; eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza.

Il motivo in scrutinio, con cui i ricorrenti lamentano l'illegittimità della proroga della VIA di cui al parere 493 del 28.07.2023 (funzionale alla proroga del giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto 56/2017 impugnato con il ricorso originario), si presenta articolato in plurime doglianze che di seguito si declinano.

13.1. I ricorrenti lamentano la tardività della proroga della VIA, giacché il decreto 56/2017 è stato pubblicato sulla GURI il 23.05.2017 e l'istanza di proroga avrebbe dovuto essere proposta entro il 23.05.2022 mentre la stessa risulta protocollata in ingresso al 25.05.2023.

La doglianza non persuade.

L'art. 26, comma 6, vigente all'epoca della adozione degli atti originario ed applicabile al procedimento di proroga così disponeva *“i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”*.

Il succitato decreto 56/2017 prevede che *“il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata”*.

Dalla lettura del parere 493/2023 si deduce che l'istanza è datata 20.05.2023 (cfr. anche doc. n. 67 di parte ricorrente) e che quest'ultima è stata protocollata in ingresso il 25.05.2023. Anche il MASE, con nota del 12.12.2022, recante la comunicazione di procedibilità della istanza di proroga, valorizza la circostanza che la istanza di proroga fosse pervenuta con nota del 20.05.2022 (cfr. doc. n. 69 di parte ricorrente). Tale nota risulta inviata a mezzo PEC e dagli atti non risulta provato il giorno di effettivo invio e ricezione della stessa né i ricorrenti offrono alcuna prova del fatto che la nota sia pervenuta effettivamente oltre il 23.05.2023. La registrazione a protocollo informatico (con la conseguente segnatura), infatti, fornisce prova di data certa (ai sensi degli artt. 53 e ss del D.P.R. n. 445/2000) ma non della data effettiva della ricezione della comunicazione che dipende dai processi e dalle procedure interne alla singola amministrazione. Per tale ragione la giurisprudenza non riconosce alla mancanza della segnatura o della registrazione portata invalidante (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 23/10/2020, n. 1154).

A fronte di tale stato fattuale occorre dare prevalenza alla circostanza che l'amministrazione procedente ha valorizzato la tempestività della comunicazione - che quindi data 20.05.2023 ed è pertanto tempestiva ai fini che qui interessano) - affiancando alla data della stessa quella di protocollazione con il numero di registrazione al fine di fornire maggiori informazioni per ragioni di trasparenza e rintracciabilità (regolarmente assolte dal sistema del protocollo informatico).

Il fatto poi che alla ricezione della istanza siano seguite richieste di precisazione e completamento delle informazioni e comunicazioni non inficia la validità del procedimento di concessione della proroga, giacché devono ritenersi estendibili a quest'ultimo i principi validi per il sotteso procedimento di VIA quale attività complessa nella quale risulta del tutto fisiologico il confronto procedimentale (come dimostrato anche dall'attuale testo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 che ne disciplina l'istruttoria).

13.2. Con ulteriore doglianza (punto 2.2.1.) si lamenta la carenza istruttoria in ordine alla mancata considerazione delle eventuali sopravvenienze negli strumenti di programmazione comunale in ordine alle aree rurali ed agricole (in forza del disposto di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003) nonché del patrimonio culturale (con riferimento alle zone di interesse archeologico interessate dal progetto).

La portata non invalidante di tali censure è stata già affrontata ai precedenti punti 6.4 e 6.8, cui si rinvia.

13.3. Con ulteriore doglianza (punto 2.2.2.) si lamenta la mancata considerazione (sia nell'aggiornamento dello SIA che nel parere impugnato) delle sopravvenienze intervenute nel PAER a seguito della inclusione dell'area che qui interessa nelle cd. ANI - Aree non idonee ad ospitare impianti geotermici da parte della Regione Toscana (cfr. DCR n. 41/2020 e DGR n. 984/2020, doc. n. 40 di parte ricorrente), in considerazione delle osservazioni del Comune di Castel del Piano in ordine al valore delle produzioni agroalimentari presenti nel territorio.

La doglianza non coglie nel segno.

Fermo restando quanto sopra valutato in ordine ai profili della tutela del patrimonio agroalimentare basti qui osservare che la realizzazione dell'impianto pilota non viene incisa dalla qualificazione regionale della relativa area come non idonea allo sfruttamento geotermico.

La Corte Costituzionale nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativamente all'art. 2 della L.R. Toscana n. 73/2020 (che nello specifico estende la disciplina della individuazione delle aree non idonee prevista nel PAER, di cui alla citata DCR 41/2020, ai procedimenti in corso alla adozione della legge regionale medesima), ha ribadito un principio già precedentemente affermato dalla medesima giurisprudenza (cfr. C.Sost. sent. n. 156/2016) vale a dire che tale potestà regionale *"si riferisce solo agli impianti che rientrano nella competenza regionale, e non anche a quelli "pilota" che, a norma della legge statale, per effetto del "ridotto impatto ambientale" e delle connesse esigenze di sperimentazione che li caratterizzano, sono considerati, al pari dei fluidi geotermici impiegati, di interesse nazionale. Del resto, come riconosce lo stesso ricorrente, la modifica del PAER già adottata non contiene alcun riferimento agli impianti geotermici pilota[...]"*.

La sopravvenienza evidenziata dai ricorrenti pertanto non risulta determinante ed in grado di inficiare la legittimità della proroga impugnata.

13.4. Con ulteriore doglianza (punti 2.2.3. e 2.2.3.1) i ricorrenti lamentano carenza istruttoria nella valutazione degli aggiornamenti dei PP.AA.II. del Bacino interregionale del fiume Fiora e dei Bacini Regionali Toscani e, in generale nella considerazione del rischio frane che, nell'area in oggetto risulta oggi elevata e molto elevata.

La doglianza a dire il vero si limita alla esposizione delle nuove misure di salvaguardia e dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio frane e alluvioni ed a dedurre che l'istruttoria condotta dalla CTVIA non sarebbe adeguata. I ricorrenti depositano altresì uno studio sulle caratteristiche dei fenomeni franosi dell'area e sull'impatto dell'opera (con riferimento anche alla sismicità indotta) lamentando che la CTVIA non avrebbe dovuto recepire la proposta della GESTO Italia s.r.l. ma riesaminare l'intero contesto a condizioni variate, in modo da dare piena attuazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al principio di precauzione.

Al pari di quanto sopra evidenziato in ordine alla valutazione del rischio idrogeologico occorre evidenziare che la Commissione ha recepito nel proprio parere tali modifiche. La stessa infatti evidenzia che *"il materiale documentale relativo al quadro programmatico a livello locale, regionale e nazionale è stato esaustivamente analizzato, non riscontrando variazioni significative rispetto a quanto riportato nel SIA, fatta eccezione per quanto riguarda la stabilità dell'area; infatti dall'analisi della cartografia aggiornata del PAI è emerso che alcune opere interessano aree a pericolosità da frana elevata (postazione di reiniezione MN2, parte della tubazione di reiniezione e due brevi tratti della viabilità di nuova realizzazione e tratto elettrodotto MT) e aree a pericolosità da frana molto elevata (tubazione di approvvigionamento idrico, strada da riqualificare e parte dell'elettrodotto interrato MT)"*. Ciò ha indotto la Commissione ad adottare una prescrizione condizionante *ante operam*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di individuare ed adottare, in sede di progettazione esecutiva *"le opere necessarie alla mitigazione del rischio frana dovuto alla movimentazione dei terreni, anche tenendo conto della possibile incidenza di fenomeni meteorologici estremi con effetti sul reticolo minore"*.

La misura di condizionamento adottata da un lato è coerente con le esigenze di completezza descrittiva degli impatti ambientali significativi e negativi del progetto legati alla vulnerabilità dello stesso e ai rischi di gravi incidenti e/o calamità di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e, dall'altro, rispetta il principio di precauzione.

Le conclusioni cui la CTVIA giunge contraddicono le tesi di parte ricorrente circa la grave carenza istruttoria sul punto e non consente di intravedere profili di illegittimità nelle valutazioni condotte dalla CTVIA in sede di parere positivo alla proroga.

13.5. Con ulteriore doglianza (punto 2.2.4.) i ricorrenti lamentano il fatto che la proroga della compatibilità ambientale sia stata accordata a fronte di uno scarso adempimento delle misure prescrittive contenute del decreto 56/2017. Solo una misura sarebbe stata attuata (la A10) con riferimento ad alcune attività di monitoraggio.

Anche questa doglianza non merita condivisione giacché nessuna norma dell'ordinamento, tantomeno l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 (oggi trasfuso all'art. 25, comma 5), pongono quale condizione per l'ottenimento della proroga della VIA l'assolvimento di un numero minimo di prescrizioni. Tale verifica, peraltro, attiene alla fase autorizzativa o a quella esecutiva (a seconda della tipologia di condizione apposta). La valutazione condotta dalla Commissione pertanto non presenta i profili di grave irragionevolezza lamentati dai ricorrenti.

Per quanto precede il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti non è fondato.

14. Con il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione degli artt. 1 comma 3, 2 comma 1, 3 punto 3.1. lettera B, 3 punto 2 comma 1, 4 punto 4.1. del D.P.C.M. 12.12.2005; eccesso di potere per assoluta carenza di

istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

I ricorrenti sostengono l'illegittimità della nota MIBACT (prot. n. 35146) del 28.11.2019 ottenuta a seguito di accesso agli atti che attesta l'ottemperanza alle previsioni alle prescrizioni B2, B3 e B4 (impartite con il parere MIBACT 22.6.2016 allegato al decreto n. 56/2017).

La censura per stessa ammissione dei ricorrenti è effettuata al buio giacché da un lato si limita a lamentare illegittimità derivata della nota in ragione delle contestazioni già scrutinate al punto 6.8, cui si rinvia e, dall'altro si riserva di impugnare il presupposto parere MIBACT del 20.08.2019 e la relativa istruttoria con successivi motivi aggiunti, proponendo al momento generiche censure di inadeguatezza delle misure di mitigazione imposte dal Ministero.

Per tale ragione il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

15. Il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono infondati e pertanto devono essere respinti.

16. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni e della particolarità e complessità dei fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)